

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione manutentiva integrata - efficientamento luminoso, manutenzione ordinaria e straordinaria - comprensivo di fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lastra a Signa CUP: F84H22001030004
Ente affidante	Comune di Lastra a Signa
Tipo di affidamento	Affidamento a Società in house
Modalità di affidamento	In house providing
Durata del contratto	15 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Lastra a Signa

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Arch. Alessia Bochicchio
Ente di riferimento	Comune di Lastra a Signa
Area/servizio	Settore 5 "Cura del patrimonio e Ambiente"
Telefono	0558746
Email	<a href="mailto:manutenzione@comune.lastra-a-signa.fi.it">manutenzione@comune.lastra-a-signa.fi.it</a> pec: <a href="mailto:comune.lastra-a-signa@pec.it">comune.lastra-a-signa@pec.it</a>
Data di redazione	21/07/2022

## PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che stabilisce: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". L'art. 13 comma 25-bis, D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito in L. 21/02/2014, n. 9, ha stabilito che la relazione sia inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per la successiva pubblicazione sul portale telematico, oltre che sul sito internet del Comune.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. R. n. 39 del 24 febbraio 2005 "Disposizioni in materia di energia";
- Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna - attuazione D.G.R.T. n. 815 del 27 agosto 2004 "Delibera Consiglio Regionale n. 29/04 – Scheda n.17 - Programma per il finanziamento progetti in tema di ecoefficienza energetica" con riferimento alla Delibera n. 1000 del 27/12/2007 (Stazioni astronomiche – Approvazione elenchi e cartografia aree di protezione) - approvate con DGRT n. 962 del 27 settembre 2004;
- D.P.R. n. 462 22 ottobre 2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecis, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto, degli enti erogatori nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.M. del 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica";
- D.M. del 28 marzo 2018 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica";
- D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada".

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il comune di Lastra a Signa intende procedere, in adempimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, all'affidamento in house providing (artt. 5 e 192 del D. Lgs 50/2016) di tutte le fasi della gestione della pubblica illuminazione, specificamente ma non esaustivamente:

- a) progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica,
- b) adeguamento normativo, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lastra a Signa

La durata dell'affidamento è stabilita in quindici anni.

Come richiesto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), la presente relazione dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motiva le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Si dà atto, inoltre, che con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 29/12/2021 si è provveduto all'approvazione del Bilancio previsionale e D.U.P. per il triennio 2022-2024;

La materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa e di numerose modifiche e resa più complessa dall'avvicinarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità costituzionale.

L'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, di fatto, non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico, limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali devono avere "per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), in relazione ai differenti contesti socio-economici e territoriali.

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità, in linea con il ricordato principio che gli enti locali rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

La distinzione fra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, introdotta dal D. L. 30/09/2003, n. 269, convertito dalla L. 24/12/2003 n.350, che ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, non è corredata da un'espressa e precisa individuazione delle due fattispecie giuridiche, rendendo, così, necessario il ricorso alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

E' opportuno considerare che nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale", presentato il 21/05/2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, così da rendere impossibile la fissazione a priori di un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica".

Trattando dei modelli astrattamente esperibili per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, inizialmente l'articolo 23-bis del D. L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008, n. 133, esprimeva un'espressa pregiudiziale a favore della concorrenza e del mercato. Mirava a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento di detti servizi, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello "in house", subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano renderlo un'ipotesi eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova normativa.

In particolare, era previsto che il modello dell'"in house" potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria.

La possibilità di affidamento diretto era sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era, altresì, tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale. Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

Sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011. L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.113. Il primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e, di conseguenza, del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010, è stato il fatto che il vuoto creatosi per la sopravvenuta assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei servizi pubblici locali è stato immediatamente colmato dalla più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme dell'ordinamento italiano.

Infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26/01/2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo, ma, escludendosi la riviviscenza delle norme precedenti, deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Detta disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria a cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione.

Per effetto, dunque, dell'abrogazione della disciplina di cui al già più volte richiamato art.23-bis del D.L. n.112/2008, il modello dell'in house providing, previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, è tornato ad essere una delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, non più "eccezionale", come sino ad allora previsto dal diritto interno.

A breve distanza temporale dalla pubblicazione del richiamato decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'art. 4 del D. L. 13/08/2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n.148, poi, a varie riprese, modificato da successivi provvedimenti, tra cui il D. L. 24/01/2012 n.1, convertito dalla L. 24/03/2012 n.27, che, con l'art. 25, comma 1, lettera a), ha introdotto misure di organizzazione dei servizi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome del compito di individuare ambiti o bacini territoriali per lo sfruttamento di economie di scala e di differenziazione.

Tale normativa sopravvenuta ha previsto una disciplina sostanzialmente contraddistinta dalla medesima ratio di quella già abrogata, di fatto reintroducendo, seppure con alcuni distinguo, norme tese ad ottenere una riduzione dell'ambito di applicazione della modalità di affidamento dei servizi a rilevanza economica a società in house, per l'effetto, conducendo ad un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità degli stessi.

L'articolo 4 del D.L. n. 138/2011, infatti, prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Esso prevedeva inoltre la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. L'affidamento "in house" del servizio a società interamente pubblica con i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo era un'eccezione limitata all'ipotesi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui. La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe.

Sull'impianto normativo sopra delineato è intervenuta la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del D. L. n. 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, così come sancito dall'art. 75 della Costituzione, e già oggetto di pronunciamenti della stessa Consulta, richiamati nella sentenza n. 199.

L'abrogazione dell'articolo 4 del D. L. n. 138/2011 ad opera della Corte Costituzionale ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre ha lasciato intatte altre norme nella stessa materia, fra cui l'articolo 3-bis del D. L. n. 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei suddetti a rete.

Con le ricordate abrogazioni dell'art.23-bis della L. n. 133/2008 e dell'art. 4 della L. n. 148/2011, dunque, sono stati rimossi gli stringenti vincoli alla percorribilità del ricorso agli affidamenti diretti in house dei servizi di rilevanza economica.

La Corte, nel pronunciamento di incostituzionalità relativo all'articolo 4 della Legge n. 148/2011, non si è limitata a rilevare il contrasto con l'articolo 75 della Costituzione a causa della sostanziale riproposizione di una norma soppressa dal Referendum popolare (vale a dire l'articolo 23-bis della Legge n. 133/2008), ma ha anche ricostruito i motivi della consultazione referendaria e, per alcuni versi, la volontà popolare che in essa si è manifestata, censurando misure che, in contraddizione con l'esito del Referendum, limitavano la facoltà di scelta degli enti locali impedendo loro di ricorrere a gestioni pubbliche; ciò in difformità con la stessa normativa comunitaria meno restrittiva, quantomeno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte costituzionale.

La pronuncia di incostituzionalità della Corte (che ha efficacia retroattiva fin dalla sua emanazione) ha determinato una situazione non molto difforme da quella successiva alla pubblicazione dell'esito referendario relativo all'articolo 23-bis della Legge n. 133/2008.

Resta dunque attuale la sentenza della Corte Costituzionale stessa e sopra ricordata di ammissione dei quesiti referendari (Sentenza 24/2011) con riferimento a due aspetti: da un lato, la non reviviscenza delle norme abrogate, dall'altro, il fatto che "dall'abrogazione referendaria non deriva in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolmabile, né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario".

In seguito all'abrogazione dell'articolo 4, pertanto, il riferimento generale risulta costituito dalla disciplina europea (direttamente applicabile) e dalle norme settoriali in vigore a cui si sono aggiunte le Direttive europee da recepire dagli stati membri, da ultimo 2014/23/24/25UE, recepite con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. n. 138/2011, in sede di uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto in via d'urgenza, in materia di servizi pubblici locali, prevedendo, con l'art. 34 del D. L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla L. 17/12/2012, n. 221, l'obbligo di predisporre apposita relazione in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e a motivarne le ragioni, e di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata.

Da detta norma discende una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta della tipologia organizzativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: non è indicato un modello preferibile, ma un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti.

Attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:

- 1) appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- 2) partenariato pubblico-privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- 3) affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo.

La prima delle tre tipologie di affidamento, appalti e concessioni, trova specifica regolamentazione nelle direttive europee e nelle norme interne di recepimento, come già sopra ricordate.

Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato (c.d. PPP), esso si realizza attraverso la c.d. “gara a doppio oggetto”, riguardante sia la qualità di socio, sia l’affidamento del contratto di appalto o di concessione del servizio. Tale modello è stato dapprima previsto in ambito europeo: a tal uopo si ricorda il Libro Verde del 2003 e la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008 sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), pubblicata sulla G.U.C.E 12/04/2008, C91/4, in cui si afferma che è sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all’affidamento della missione originaria, il che si verifica quando la scelta di quest’ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (attraverso la costituzione di società mista), sia dall’affidamento della missione al socio operativo. Il modello della gara a doppio oggetto ha avuto anche l’avallo della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 16 marzo 2009 n.1555), secondo cui: “Le condizioni che devono sussistere affinché il ricorso ad una società mista sia legittimo, sono:

1. che esista una norma di legge che autorizzi l’amministrazione ad avvalersi di tale “strumento”;
2. che il partner privato sia scelto con gara;
3. che l’attività della costituenda società mista sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell’autorità pubblica che ha proceduto alla costituzione della medesima;
4. che la gara (unica) per la scelta del partner e l’affidamento dei servizi definisca esattamente l’oggetto dei servizi medesimi (deve trattarsi di servizi “determinati”);
5. che la selezione dell’offerta migliore sia rapportata non alla solidità finanziaria dell’offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contratto;
6. che il rapporto instaurando abbia durata predeterminata”.

L’affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all’interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato.

E’ pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l’organismo “in house” di un’amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o “longa manus” di quest’ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008). E’ un istituto di origine pretoria, delineato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, investita di numerose questioni pregiudiziali, ha specificato progressivamente i criteri in base ai quali si può considerare legittimo l’affidamento diretto di appalti e servizi pubblici.

Il modello “in house”, come sopra delineato, è circoscritto ai casi di sussistenza delle seguenti condizioni:

1. che la società sia a capitale totalmente pubblico;
2. che sia esercitato sulla società un controllo analogo a quello che p.a. esercita sulle proprie strutture e servizi;



3. che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

I parametri essenziali per il modello "in house providing" sono stati definiti, in modo significativo, dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 nota come "sentenza Teckal", con cui detta Corte ha escluso l'obbligatorietà dell'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente quando:

1. l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto in house);
2. il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza (elemento funzionale del rapporto in house).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sistematicamente recepita dalla giurisprudenza amministrativa costituzionale e amministrativa nazionale) ha modulato i vari profili operativi e funzionali caratterizzanti sia il c.d. "controllo analogo" sia la c.d. "attività prevalente", stabilendo i requisiti affinché possano sussistere tali elementi nel rapporto tra ente affidante e soggetto affidatario nel modello "in house".

Sui vari aspetti costituenti requisiti per l'affidamento in house si è registrata un'evoluzione delle regole comunitarie (come per la partecipazione privata di modesta entità), a seguito dell'emanazione delle direttive n. 2014/23/24/25/UE del 26/04/2014, recepite nella legislazione italiana con il D. Lgs. n. 50/2014, come in appresso indicato.

Il controllo analogo è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo effettivo e strutturale analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Ciò in quanto manca un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante e affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo. La giurisprudenza comunitaria è intervenuta negli ultimi anni a più riprese sul tema. Si è ritenuto che solo quando l'ente pubblico detenga la totalità del capitale sociale può procedersi ad affidamento diretto, perché solo in tale caso c'è un controllo analogo (Corte di Giustizia sentenza 11/01/2005, causa C-26/03). Ciò per l'assunto teorico secondo cui, intanto il soggetto societario formalmente distinto dall'ente può considerarsi un tutt'uno dello stesso sul versante sostanziale, in quanto sussista un'affinità di interessi perseguiti. Tale affinità può ammettersi a condizione che la struttura societaria sia totalmente partecipata dall'ente pubblico, essendo viceversa sufficiente che ci sia un privato anche in quota minoritaria perché quella società debba rispondere anche agli interessi egoistici rappresentati nella compagine azionaria dal privato socio. Altra sentenza importante sul tema del controllo analogo è quella resa dalla Corte di Giustizia nel caso Parking Brixen (sentenza 13/10/2005), nella quale si sostiene che, perché possa dirsi sussistente il controllo analogo, è necessario che il socio pubblico abbia la possibilità (da verificare in concreto tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti) di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle strategiche della società.

I caratteri del controllo analogo necessari per la legittimità dell'affidamento di servizi in house, come elaborati nel tempo dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, anche contabile, sono in particolare:

- Il controllo deve configurarsi "in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e

supervisione dell'attività riferita a tutti gli aspetti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria" (Consiglio di Stato sezione V, sentenza n. 1181 del 13/03/2014);

- Il controllo deve svolgersi sia sugli organi societari che sulla gestione, attuato con modalità di tipo programmatico dell'attività, di tipo operativo-economico e di tipo economico-finanziario anche attraverso un sistema di reports;
- L'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo;
- Il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati. L'ipotesi del c.d. in house a cascata, che si ha quando il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (holding), è stata considerata in astratto compatibile con il controllo analogo. La giurisprudenza ha considerato sussistente il controllo analogo in caso di frazionamento del capitale tra più enti pubblici (cd controllo congiunto), perché, soddisfatta la condizione dell'esistenza di un capitale di azionaria partecipazione interamente in mano pubblica, non riveste rilevanza l'esiguità della quota partecipativa di alcuni soggetti (Corte di Giustizia CE, sez.III, sentenza 13/11/2008, causa C-324/07). Sul tema del "controllo congiunto" si era più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1365/2009,5082/2009,7092/2010,1447/2011,1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente.

Riguardo, invece, alla condizione del prevalente svolgimento dell'attività in favore dell'ente controllante, per l'orientamento dominante essa si realizza quando il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico, senza fornire i suoi servizi a soggetti terzi (diversi dall'ente affidante), oppure qualora li fornisca in misura esigua o saltuaria. Gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fornendo elementi specificativi dei requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente a favore dell'ente affidante, sono stati tradotti in dato normativo con le Direttive 23/24/25/2014/UE, dove il modello in house viene codificato per la prima volta.

Nel diritto interno dette direttive sono state recepite dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 che ha introdotto diverse novità in tema di affidamenti diretti. L'art.5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte(contemporaneamente) le seguenti condizioni:

- Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art.5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");

- Oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile;
- Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. E' una previsione innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di diritto interno. I commi 4 e 5 dell'art.5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta.

Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
2. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica;
3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, all'art. 192, prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Lo stesso articolo 192 stabilisce che, ai fini del legittimo affidamento di un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento

delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In merito alla posizione della giurisprudenza sulla legittimità di avvalersi dell'in-house per affidare un servizio pubblico locale di rilevanza economica, è ormai consolidato in materia l'orientamento secondo cui l'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30/09/2013, n. 4832; sez. VI, 11/02/2013 n.762, sez. V, 10/09/2014 n.4599, Sez. V, sent.,22/01/2015, n.257, sez. V 12.5.2016 n.1900, Tar Lombardia - sez. Brescia, sent. 17/05/2016n.691).

Da ultimo in materia di affidamenti in house si rilevano le disposizioni contenute nel testo unico sulle società a partecipazione pubblica, adottato con D. Lgs. 175/2016. Il c.d. Decreto Partecipate definisce innanzitutto le società in house come società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto (art. 2, co. 1, lett. o).

La nozione di controllo analogo congiunto è definita mediante rinvio all'art. 5, co. 5, del D. Lgs. 50/2016.

L'art. 4 co. 4 indica, poi, le attività, rispondenti all'interesse pubblico, che possono essere svolte dalle società in house:

- produzione di un servizio di interesse generale;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, nelle forme dell'art. 193 del Codice dei contratti;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali;
- servizi di committenza.

In tutti i casi, la disposizione prescrive che tali società operino in via prevalente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti.

Infine, l'art. 16 interamente dedicato alle società in house, ribadisce che le società domestiche ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercita il controllo analogo congiunto, a condizione che non vi sia partecipazione di capitale privato, salvo la deroga già prevista dal Codice dei contratti (sicché la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge, che non implichi controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società, è fenomeno compatibile con l'in house providing).

La disposizione precisa, poi, le modalità con cui può realizzarsi l'assetto organizzativo rappresentato dal controllo analogo (art. 16 co.2). A tal fine è ammessa sia la previsione di deroghe alle disposizioni dell'art.

2380 bis del Codice Civile (norma che attribuisce agli amministratori la gestione generale ed esclusiva dell'impresa) sia anche la sottoscrizione di patti parasociali della durata anche superiore a 5 anni.

Per quanto riguarda il requisito dell'attività prevalente, il comma 3 dell'art. 16 prescrive che gli statuti delle società in house debbano prevedere che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La norma precisa che il superamento del predetto limite costituisce grave irregolarità sanabile con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### ***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

Nell'ambito della pubblica illuminazione, il concetto di risparmio energetico si fonda essenzialmente sull'eliminazione degli sprechi di energia causati da impianti inefficienti o sovradimensionati a mezzo di una costante e mirata modifica o integrazione di sistemi a sempre maggiore efficienza energetica, siano essi sorgenti luminose, elementi ausiliari o corpi illuminanti.

In base alle risultanze del PIC (relazione PIC007LS - consumi degli impianti elettrici) i consumi elettrici degli impianti di pubblica illuminazione per il territorio comunale di Lastra a Signa si attestano attorno a 1.325.000 kWh annui.

Sulla scorta delle classificazioni stradali di cui alla norma UNI 11248, considerato lo stato di conservazione degli impianti, la loro collocazione nel contesto urbano, effettuate le verifiche di rispondenza, di fattibilità e di coerenza economica, la proposta per la gestione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lastra a Signa, prevede in primis la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione mediante la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con nuovi a led o il refitting in caso di punti luce artistici, che consentirà un miglioramento dell'efficienza energetica ed un risparmio sui consumi di energia elettrica di circa i 2/3 (i consumi previsti a valle degli interventi, a parità di ore di accensione, è di circa 455.000 kWh annui).

Questa operazione porterà ulteriori importanti benefici quali:

- riduzione dell'inquinamento luminoso mediante la scelta di armature di tipo cut-off che non presentano la dispersione verso l'alto del flusso luminoso emesso dall'apparecchio, in accordo con la normativa regionale;
- aumento della percentuale di flusso luminoso diretta verso la strada e le zone attigue, con conseguente aumento, a parità di flusso emesso, dei livelli di illuminamento;
- possibilità di diminuire ulteriormente i consumi di energia elettrica grazie alla regolazione elettronica di flusso presente a bordo scheda durante le ore di riduzione del flusso luminoso (la riduzione oraria del flusso luminoso potrà essere effettuata, in accordo con la normativa, previo rilevamento della riduzione del traffico veicolare sotto determinate soglie in alcune fasce orarie);
- riduzione degli interventi di manutenzione sulle armature;
- elevata resa cromatica grazie alla temperatura di colore di circa 4.000 K, particolarmente gradevole all'occhio umano;

L'affidamento del servizio di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale ha come obiettivi:

- a) la gestione del mantenimento in esercizio, della manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata-preventiva, degli impianti di pubblica illuminazione, dell'acquisto di energia elettrica e della realizzazione di nuovi impianti o ampliamento di impianti esistenti;
- b) la riduzione ed il contenimento dei consumi energetici attraverso l'ammodernamento degli impianti e il perseguimento del risparmio energetico;
- c) il mantenimento nel tempo dei parametri illuminotecnici nel rispetto delle indicazioni di legge, provvedendo contemporaneamente al miglioramento dell'efficienza energetica;

d) l'ammodernamento, inteso fondamentalmente come messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione, finalizzato a migliorare le prestazioni degli stessi, a raggiungere prefissati standard qualitativi e quindi a valorizzare il patrimonio comunale;

e) la pianificazione degli interventi utili a ottimizzare il funzionamento degli impianti, riducendo quindi il fabbisogno di energia elettrica necessario al loro funzionamento;

f) la gestione tempestiva dei guasti, avvalendosi anche del servizio di chiamata al numero verde;

Il gestore opererà garantendo la regolare continuità di funzionamento degli impianti, affinché non si verifichino disservizi nell'erogazione del servizio di Pubblica Illuminazione, è responsabile del funzionamento degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di Pubblica Illuminazione.

Spetta al Gestore il compito di coordinare ed assumere tutte le iniziative atte a garantire la massima efficacia ed efficienza del servizio e degli impianti e, a tale riguardo, provvederà ad attivare un numero verde a disposizione dei cittadini e uno a disposizione dell'Amministrazione comunale per interventi nella pubblica illuminazione.

Il Servizio verrà svolto dal Gestore attraverso le attività di:

a) Mantenimento in esercizio degli impianti

b) Manutenzione ordinaria

c) Acquisto dell'energia elettrica

d) Interventi di risparmio energetico

e) Ulteriori interventi compresi nel canone:

- messa a norma dei quadri per un importo di 100.000 € oltre oneri fiscali per la durata dell'affidamento. La contabilizzazione degli interventi avverrà utilizzando l'elenco prezzi allegato al contratto.
- Implementazione di un impianto per il telecontrollo punto – punto fino ad un massimo di 500 corpi illuminanti scelti dal Comune in una singola area omogenea e afferenti al massimo a tre differenti quadri di comando.

f) Manutenzione straordinaria:

- interventi per assicurare la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti affidati in gestione, non compresi nella manutenzione ordinaria e conservativa, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento. Sono comprensivi del Servizio, e quindi inclusi nelle singole voci dell'elenco prezzi, i relativi costi ed oneri, come lo smontaggio, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di tutti gli elementi e materiali sostituiti o tolti d'opera a qualsiasi titolo, compresi quelli soggetti a conferimento a discariche speciali. Sono altresì compresi tutti gli

interventi di sostituzione di parti componenti l'impianto (sostegni, quadri, linee elettriche, ecc.) il cui stato di conservazione dovuto all'obsolescenza dell'impianto, impedisca il corretto funzionamento dello stesso o crei pregiudizio alla continuità del servizio.

- Realizzazione di progetti, schemi tecnici, capitolati, disciplinari, direzione e assistenza ai lavori in caso di progetti di opere pubbliche o da parte di privati, o necessità di modifiche di impianti esistenti.
- Sostituzione dei sostegni instabili, sia quando l'instabilità sia provocata da particolari cause riconducibili al singolo sostegno, sia quando l'instabilità derivi dall'obsolescenza dell'impianto o parte d'impianto a cui appartengono.
- Spostamenti - Vengono in genere richiesti per necessità connesse all'edificazione privata o all'esecuzione di opere pubbliche (allargamenti stradali, fognature, ecc.). Saranno in genere eseguiti dal richiedente a propria cura e spese, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite da Consiag Servizi Comuni in qualità di gestore degli impianti, che provvederà materialmente e senza alcun onere ai distacchi ed agli allacci all'impianto di pubblica illuminazione che si rendessero necessari.
- Opere provvisorie – Attengono alla necessità di illuminare aree circoscritte per manifestazioni straordinarie tipo spettacoli, cortei, processioni sacre, sagre, ecc., che si svolgono all'aperto in zone non provviste di illuminazione esterna o scarsamente illuminate.
- Rimozione di criticità strutturali degli impianti relative alle condizioni di sicurezza statica ed elettrica Si considerano interventi di adeguamento a norma, con riferimento alle condizioni di sicurezza statica ed elettrica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la riqualificazione di impianti vetusti;
- la riqualificazione degli impianti di messa a terra, ove necessari;
- la messa in sicurezza e a norma di quadri e linee elettriche.

- Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza della gestione degli impianti, quali:

- realizzazione di sistemi di telecontrollo che, mediante il monitoraggio da remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti, consentano di ottimizzare la gestione del servizio;
- realizzazione di sistemi di telegestione che, oltre al telecontrollo, abbiano funzionalità che consentano da remoto l'accensione, lo spegnimento e la regolazione degli impianti.

- Progettazione esecutiva, ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, finanziamento, fornitura, trasporto ed installazione delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi finalizzati a generare una migliore efficienza energetica e luminosa unitamente ad economie gestionali, liberamente proposti in sede delle diagnosi energetiche biennali di cui ai punti precedenti.



g) Realizzazione di nuovi impianti o estensione degli impianti esistenti.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei requisiti minimi previsti nei CAM per il “Servizio di pubblica illuminazione” di cui al D.M. 28 marzo 2018 e per l’“Acquisizione di sorgenti luminose per l’illuminazione pubblica, acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica, affidamento del servizio di progettazione di impianti per l’illuminazione pubblica” di cui al D.M. 27 settembre 2017.

Le attività sopra riportate, ad esclusione di quelle da compensare con l’apposito elenco prezzi, saranno remunerate mediante la corresponsione di un canone onnicomprensivo stimato in 310,000 € annui, al netto degli oneri fiscali, con riferimento a Dicembre 2021.

Il canone, composto da singoli canoni per ogni tipologia e potenza di punto luce, viene calcolato sulla consistenza effettiva degli impianti di pubblica illuminazione come risultante dall’archivio informatico dei punti luce e non sarà soggetto a variazioni in seguito agli interventi di risparmio energetico sopra descritti.

Il canone sarà aggiornato trimestralmente sulla base delle variazioni del prezzo dell’energia elettrica e dell’andamento del costo della vita e sarà adeguato alla consistenza degli impianti in caso di incrementi o diminuzioni del numero di punti luce o variazioni della loro tipologia e potenza.

Al fine di garantire le somme necessarie a coprire interventi a guasto o lavorazioni di modesta entità per l’adeguamento normativo degli impianti, all’interno del canone è ricompreso l’importo annuo di euro 10.000,00, al netto degli oneri fiscali, per la manutenzione straordinaria. Tale somma sarà eventualmente maggiorata dei proventi della vendita dei Certificati Bianchi relativi agli interventi di risparmio energetico, che il gestore si impegna a richiedere, detratte le spese sostenute per ottenerli calcolate forfettariamente pari al 30% della valorizzazione degli stessi, e della differenza del canone in caso di adeguamento al ribasso rispetto all’importo inizialmente stimato con riferimento al 2022.

L’impiego delle succitate risorse economiche messe a disposizione per la manutenzione straordinaria verrà destinato in via prioritaria per:

1. Interventi per la risoluzione di guasti agli impianti che si manifestassero durante la gestione;
2. interventi per l’eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità e per riportare gli impianti alla conformità normativa, seguendo la scala di criticità individuata nel PRIC e integrata da eventuali altre situazioni di pericolo evidenziate durante la gestione;
3. altri interventi necessari.

È facoltà del Comune lo stanziamento di ulteriori somme fino all’importo massimo di 1.000.000,00 € per interventi di manutenzione straordinaria o la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione da affidare al Gestore, che si impegna ad eseguire.

Tali attività straordinarie saranno remunerate nel modo che segue:

- Nel caso di lavori eseguiti direttamente dal gestore sarà applicato l’elenco prezzi allegato al contratto;
- Nel caso di attività affidate dal gestore in appalto:
  - al prezzo a base di gara se lo sconto ottenuto è inferiore al 15%;

- al prezzo a base di gara detratta la differenza tra lo sconto ottenuto e il 15%

- Le Spese tecniche per gli interventi di cui ai precedenti punti anche se affidate dal Gestore a professionisti esterni restano a carico del gestore.

L'elenco prezzi è costituito in via prioritaria utilizzando come base il prezzario della regione Toscana (riferito alla Provincia di Firenze) al netto degli utili di impresa. Il prezzario di riferimento verrà aggiornato in base a quello vigente nel momento dell'esecuzione dell'intervento.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Il servizio integrato di progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione è un servizio pubblico a rilevanza economica.

A partire da tale inquadramento occorre comprendere anche quali sono gli obblighi di servizio pubblico, trattandosi di "servizi forniti dietro retribuzione, che assolvono missioni di interesse generale e sono quindi assoggettati dagli stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico" (cfr. Commissione Europea).

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. Sulla base delle esigenze emerse, il nuovo modello di gestione del servizio di illuminazione pubblica prevede che, al fine di garantire prestazioni di elevato livello qualitativo in maniera continua e conforme alle normative di settore, il gestore assuma, per la durata contrattuale di 15 anni, gli obblighi di seguito riassunti:

- la gestione ed il mantenimento in esercizio degli impianti;
- la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale;
- l'acquisto di energia elettrica e gestione delle forniture;
- gli interventi di efficientamento energetico degli impianti (sostituzione della gran parte degli esistenti corpi illuminanti - 1911 su 2592 – con nuovi a tecnologia led) compresa la garanzia full risk sui nuovi corpi illuminanti;
- gli interventi per la messa a norma dei quadri elettrici fino ad un massimo di 100.000 €, retribuiti con il canone, con i quali sarà possibile procedere al rifacimento di circa 30 quadri elettrici su 97, corrispondenti ad una potenza impegnata di circa 200 kW, ovvero circa il 66% della potenza complessiva attualmente impegnata per la pubblica illuminazione (300 kW),
- telecontrollo punto – punto fino ad un massimo di 500 corpi illuminanti scelti dal Comune in aree omogenee;
- manutenzione straordinaria (extra canone, da finanziare da parte dell'Amministrazione e rendicontare sulla base dell'elenco prezzi);

L'Affidatario assicura in ogni caso la regolare continuità di funzionamento degli impianti e nella gestione dei servizi ad esso affidati, espletandoli nel rispetto Disciplinare anche in caso di revoca dell'Affidamento, fino al momento in cui la gestione sia svolta dal Comune o da altri.

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovate cause di forza maggiore e/o di impossibilità sopravvenuta di tutte o di parte delle prestazioni richieste. Il gestore dovrà tempestivamente e senza ritardo segnalare per iscritto all'amministrazione le ragioni oggettive che giustificano l'interruzione di parte o di tutto il servizio.

Il Comune potrà revocare l'affidamento per gravi, ripetute e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali e per sospensione o abbandono o mancata attuazione da parte dell'Affidatario di uno o più servizi che comporti per l'Amministrazione grave nocumento.

In caso di abbandono o sospensione del servizio da parte del gestore, al di fuori dei casi sopra indicati, l'amministrazione intimerà per iscritto di proseguire il servizio, applicherà le penali previste e/o risolverà il contratto nei casi previsti, con riserva di quantificare i danni patiti a seguito del mancato rispetto delle obbligazioni previste nel contratto.

In merito all'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, il disciplinare gestionale e la bozza di contratto prevedono obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Inoltre, gli obblighi in esame saranno definiti puntualmente con la carta dei servizi che il gestore si impegna, entro tre mesi dalla stipula del contratto, a pubblicare.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Per la gestione del Servizio integrato di progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, il Comune di Lastra a Signa intende avvalersi della propria società in house Consiag Servizi Comuni srl.

A tal fine occorre verificare la sussistenza in concreto di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale ai quali si è fatto riferimento nella sezione A che precede.

#### **1) Partecipazione pubblica totalitaria**

Come stabilito all'art. 1 dello statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci 16 dicembre 2016, la Società Consiag Servizi Comuni srl è una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico.

L'art. 2 dello statuto prevede che potranno assumere la qualità di socio, con la conseguente assunzione di ogni diritto e obbligo:

- a) gli Enti locali ovvero unioni/associazioni o consorzi tra detti soggetti;
- b) le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici;

c) le società a totale capitale pubblico.

## 2) Controllo analogo

A norma dell'art. 3 co. 3 dello Statuto "La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi".

Il comune di Lastra a Signa detiene una partecipazione societaria del 5,65%.

In quanto socio gli è attribuita ogni competenza stabilita per legge e dallo statuto e ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società.

In particolare, l'Assemblea dei soci delibera sui principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci stessi sottopongono alla sua approvazione. In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:

1. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
2. l'approvazione, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, del piano industriale sia pluriennale che annuale, atti questi ultimi aventi natura preventiva e comprendenti i budget economici, finanziari, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, nonché ogni eventuale modifica all'organigramma della società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale pluriennale;
3. le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;
4. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
5. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente ed i loro compensi; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per l'indennità in caso di deleghe;
6. la nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in caso di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;
7. l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;
8. la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
9. la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna;
10. l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;

11. l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;
12. la decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un socio;
13. la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda;
14. l'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche semestrali che l'organo amministrativo è obbligato a predisporre e sottoporre ai soci circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative assunte dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che i soci esercitano sulla società ai sensi dell'articolo 3.3. del presente statuto;
15. la decisione, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5 del D.lgs n. 175/2016, di rinunciare ad affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci, ovvero di rinunciare ai rapporti di fornitura, o parte dei rapporti di fornitura, con soggetti terzi.

L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo degli enti soci, analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplinari relativi a singole attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.

L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo una sintetica relazione sull'attività svolta.

### 3) Destinazione prevalente dell'attività in favore degli enti soci

Gli artt. 3 co. 4 e 6 co. 4 dello Statuto disciplinano l'attività contrattuale della società:

- opera a favore degli enti soci che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da essi controllati.
- può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016
- in ogni caso, la società deve produrre almeno l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per le considerazioni che precedono, verificato che la società risponde ai principi fondamentali sul capitale sociale, sulla quale l'Amministrazione esercita un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi e strutture interne e che svolge oltre l'80% della propria attività per le amministrazioni controllanti, in ottemperanza all'art. 12 della Direttiva 2014/24UE del 26 febbraio 2014, si ritengono rispettati i requisiti normativi previsti dall'ordinamento europeo e nazionale in materia di affidamenti in house dei servizi pubblici locali.

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Al fine di garantire il rispetto delle linee guida Anac e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 è stata ponderata accuratamente la congruità economica dell'offerta del soggetto in house.

A tale scopo, è stata eseguita la comparazione della stessa con il mercato di riferimento.

In particolare, sono state condotte delle analisi mediante l'individuazione di alcuni parametri di confronto su un campione rappresentativo di gare svolte o in corso di svolgimento delle Pubbliche amministrazioni toscane e delle Centrali di committenza presenti in ambito nazionale e regionale, con oggetto la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. In particolare sono state esaminate:

1. Gara CONSIP Servizio Luce 4,
2. Accordo Quadro CET Ed. 2,
3. Altre Gare gestite da CET per alcuni Comuni toscani (Rignano sull'Arno, Figline e Incisa, Castiglion Fiorentino)

#### **Servizio Luce 4 di Consip**

Il Servizio Luce 4 di Consip è la convenzione che consente alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la prestazione del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di Illuminazione Pubblica e semaforici di proprietà comunale.

Il lotto 6, destinato agli enti locali toscani, è stato aggiudicato ad una RTI con mandataria Hera Luce srl e mandanti Engie Servizi spa e Impianti Elettrici Telefonici SIMET srl.

Il Servizio Luce consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica tramite l'utilizzo di Contratti di rendimento energetico (EPC) che con una percentuale di condivisione di risparmio crescente e a fronte di un canone decrescente nel tempo, consente di realizzare interventi di riqualificazione remunerati dal risparmio energetico. La convenzione prevede l'affidamento al fornitore tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, la fornitura del vettore energetico elettrico, l'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli impianti. Inoltre è compreso nel canone del servizio di reperibilità e pronto intervento.

Qualunque attività manutentiva necessaria al funzionamento degli impianti è compresa nel canone e indicata nel programma di Manutenzione consegnato entro un mese dalla presa in consegna degli impianti.

Le manutenzioni straordinarie sono a carico del Fornitore fino alla percentuale del 6% dell'importo complessivo del canone per i servizi attivati per i contratti con durata standard (6 anni) o al 9% dell'importo complessivo del canone per i servizi attivati per i contratti a durata estesa (9 anni). Oltre questa somma gli interventi manutentivi saranno remunerati con un importo extra canone, qualora stanziato dall'amministrazione, e fino al limite del 10% dell'importo complessivo del canone.

L'adesione alla convenzione prevede un Audit energetico e sopralluoghi per l'individuazione del perimetro di fornitura e la predisposizione del PTE (piano tecnico economico) che, una volta approvato dall'Amministrazione, viene allegato all'OPF (ordinativo principale di fornitura).

I Servizi ordinabili attraverso la Convenzione Servizio Luce 4 sono remunerati attraverso il pagamento di un canone forfetario annuo totale "CTOT", in cui si sommano la componente CA riferita al canone annuo del Servizio Luce "A" (sempre diverso da zero) e la componente CB riferita al canone annuo del Servizio Tecnologico Semaforico "B" (pari a zero qualora il servizio non sia attivato).

Il valore dell'ODF è ottenuto moltiplicando gli anni di durata del contratto, (6 o 9), per la somma di tutti i canoni annui. Al valore complessivo dei canoni dovrà essere aggiunto, se stanziato dall'Amministrazione, l'importo extra-canone.

Il canone non rimane fisso durante l'arco dell'affidamento, ma decresce nel tempo grazie ad una percentuale di condivisione di risparmio crescente "α" del 5%.

Nella tabella a seguire è simulato l'andamento del canone per il solo Servizio Luce "A", nell'ipotesi che il Comune richieda un contratto di tipo esteso, ovvero di durata pari a 9 anni, durante i quali il perimetro di gestione, ricomprendente tutti i corpi illuminanti rilevati, non subisca modifiche, che non venga richiesta l'attivazione tardiva di ulteriori servizi o la modifica delle ore di funzionamento degli impianti, né che l'Amministrazione finanzi autonomamente interventi di efficientamento energetico.

Anno	E <sub>A</sub>	M <sub>A</sub>	E <sub>B</sub>	M <sub>B</sub>	Tot. (IVA esclusa)
1	436.506,87 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	521.955,43 €
2	414.681,53 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	500.130,08 €
3	393.947,45 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	479.396,01 €
4	374.250,08 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	459.698,63 €
5	355.537,58 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	440.986,13 €
6	337.760,70 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	423.209,25 €
7	337.760,70 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	423.209,25 €
8	337.760,70 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	423.209,25 €
9	337.760,70 €	85.448,55 €	0,00 €	0,00 €	423.209,25 €
tot.	3.325.966,31 €	769.036,96 €	0,00 €	0,00 €	4.095.003,27 €
Valore massimo contratto (canone+extra) IVA esclusa					4.504.503,60 €
Valore massimo contratto (canone+extra) IVA inclusa					5.495.494,39 €

Dalla tabella si evince un importo della Convenzione, relativa ai soli canoni di servizio, pari a euro 4.095.003,27 oltre IVA, da cui si computa una quota per la manutenzione straordinaria a canone di euro 368.550,29. Considerando anche la quota extracanone di manutenzione straordinaria di euro 409.500,33, il valore del contratto raggiungerebbe € 5.495.494,39 comprensivo di oneri fiscali.

Sulla base dei ribassi offerti dalla RTI sulle diverse componenti energetiche e manutentive si può affermare che diversi sono i vantaggi nell'adesione al Servizio Luce 4 poiché l'Amministrazione Contraente sottoscrive un contratto "a risultato" che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico soggetto, garantendo



l'efficienza e la qualità nell'erogazione del servizio e incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti.

Si ricorda, però, che vi è una condizione contrattuale particolare che non permette l'adesione al Servizio Luce. se si verifica una delle seguenti due ipotesi alternative:

a) L'Amministrazione non stanziava un importo extra-canone per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, nel caso in cui il computo di detti interventi identificato nel PTE superi la quota a carico del Fornitore (pari al 6% per i contratti a durata standard o al 9% per i contratti a durata estesa);

b) L'importo per la manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo, dato dalla somma tra la quota massima extra-canone stanziabile dall'Amministrazione e quella a carico del Fornitore, non è sufficiente a coprire gli importi necessari alla realizzazione di detti interventi così come identificati nel PTE. In questo secondo caso ovviamente l'amministrazione potrà realizzare gli interventi che non rientrano nella copertura degli importi a proprie spese e secondo la normativa vigente in materia e successivamente potrà emettere a richiesta preliminare di fornitura e il Fornitore dovrà produrre un nuovo PTE, ferme restando le condizioni del precedente fatta eccezione dei prezzi.

Dalla verifica della proposta della società in house rispetto alla Convenzione Servizio Luce 4 e delle condizioni contrattuali iniziali è possibile esprimere le seguenti considerazioni:

1. Le tempistiche per l'emissione di un OPF potrebbero non essere compatibili con la necessità dell'Amministrazione di procedere all'affidamento degli impianti di pubblica illuminazione in tempi strettissimi, sia per i problemi gestionali legati alla carenza di manutentori interni, che per la necessità di realizzare quanto prima interventi di efficientamento che garantiscano un netto calo dei consumi e, quindi, della spesa elettrica.
2. Il plafond per le manutenzioni straordinarie è molto limitato e comunque necessita di essere finanziato sin dall'inizio: l'Affidatario può prendere in gestione anche impianti non adeguati alla normativa vigente, con il vincolo di procedere alla messa a norma entro un anno dall'avvio del servizio, ma se si dovesse prospettare una spesa superiore rispetto agli importi previsti dalle due quote manutentive (pari a euro 368.550,29 a carico del fornitore e stimato in euro 409.500,33 a carico dell'Ente, il contratto non è sottoscrivibile e l'offerta decade.
3. Dal confronto delle due proposte emerge una differenza sostanziale sugli importi da destinare alla manutenzione straordinaria, nel caso questa sia finalizzata all'adeguamento normativo o al miglioramento tecnologico: mentre con il Servizio Luce è possibile arrivare ad un importo massimo di euro 778.051, Consiag Servizi Comuni potrebbe, potenzialmente, eseguire lavori per una cifra massima di euro 1.250.000, se si considerano gli investimenti per il rifacimento dei quadri (circa euro 100.000) e la quota di manutenzione straordinaria compresa nel canone (euro 150.000), oltre all'importo massimo di euro 1.000.000 che il Comune di Lastra a Signa potrebbe mettere a disposizione per le finalità di cui si parlava poc'anzi. Un importo di tale consistenza potrebbe contribuire a risolvere, in maniera più rapida, le criticità legate dell'obsolescenza tecnologica in cui versano gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, causa principale delle frequenti interruzioni del servizio.



Il CET, in qualità di centrale di committenza, ha aggiudicato una gara per l'affidamento in accordo quadro dei Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana, stipulando con più operatori economici n. 6 accordi quadro, definiti per area geografica e oggetto del servizio, per la successiva aggiudicazione di appalti specifici relativi alla realizzazione di tutti i servizi energetici che si rendessero necessari nel periodo di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo Accordo Quadro.

Il lotto 1 – Servizi Energetici nella Pubblica Illuminazione - Area Toscana Centro prevede l'affidamento all'Appaltatore dei servizi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico comprensiva di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di Illuminazione Pubblica.

Tutti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro devono essere espletati attraverso le prestazioni minime previste del Progetto di Servizi messo a gara nonché attraverso le proposte migliorative presenti nell'offerta tecnica risultata aggiudicataria del servizio energetico.

Il Servizio non prevede la fornitura del vettore energetico elettrico che resterà a carico degli enti pubblici aderenti all'Accordo Quadro.

Con la conclusione dei singoli accordi quadro, gli operatori economici aggiudicatari si sono impegnati a partecipare all'affidamento dei singoli appalti specifici con i quali assumeranno i servizi energetici richiesti dalle singole Stazioni Appaltanti, entro il limite massimo previsto per ciascun lotto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. L'Accordo Quadro costituisce quindi il presupposto per l'aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto servizi energetici comprensivi della manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria. Entro il 2026 le singole Stazioni Appaltanti o su loro delega il CET, potranno rilanciare il confronto competitivo tra i 9 operatori economici con i quali è stato chiuso l'accordo per aggiudicare appalti specifici di servizi della durata richiesta di 7-10-15-20 anni definita durante la riapertura del confronto competitivo.

Il servizio ha come scopo il conseguimento di risparmi energetici ed economici per l'ente e prevede interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico miglioramento tecnologico e monitoraggio degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al raggiungimento degli obiettivi proposti, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, censimento degli impianti e gestione del sistema informativo, call center, monitoraggio dei consumi e controllo dei risparmi energetici, servizi di smart city e redazione/revisione dei PIC.

Le attività legate al servizio energetico risultano retribuite dal canone annuale del servizio basato sulla percentuale di risparmio che dovrà essere riconosciuta all'appaltatore (Parametro  $\alpha$ ) a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica. Il valore medio di  $\alpha$  è 0,91 (media aritmetica delle offerte pervenute), cioè non più del 91% del risparmio generato dagli interventi proposti dovrà essere riconosciuto all'impresa aggiudicataria a remunerazione dell'investimento sostenuto per efficientamento energetico e adeguamento normativo.

In fase di riapertura del confronto competitivo  $\alpha$  sarà oggetto di ulteriore riduzione in modo da ottimizzare il risparmio per la pubblica amministrazione in funzione del singolo progetto. Inoltre, anche la spesa storica di manutenzione della pubblica amministrazione sarà soggetta a ribasso secondo le specificazioni richieste dalla stessa.

Non sono previsti oneri aggiuntivi ad eccezione di quelli previsti per le nuove opere, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo degli impianti non rientranti nell'investimento iniziale dell'appaltatore per i quali vengono riconosciute le spese di progettazione e le spese dei lavori sulla base di prezzi di riferimento e dello sconto offerto nella gara di accordo quadro con le eventuali riduzioni offerte in fase di riapertura del confronto competitivo:

- Sconto medio sul prezzo orario della manodopera e dei materiali pari a 24,42%;
- Sconto medio offerto sui prezzi del D.M. 17 giugno 2016 per le attività di servizi tecnici di ingegneria e architettura pari al 28,85%.

La manutenzione straordinaria che si rendesse necessaria in corso di valenza di contratto sulle opere finanziate dall'operatore economico resterà a carico di quest'ultimo.

Dalla verifica della proposta della società in house rispetto alla gara di Accordo Quadro indetta da CET è possibile riportare le seguenti considerazioni:

1. Le procedure preliminari per la predisposizione della documentazione per l'adesione e la partecipazione dell'ente all'Accordo Quadro indetto dal CET richiedono generalmente 30 giorni, sono poi necessari tra i 30 – 60 giorni per la gestione della riapertura del confronto competitivo e infine, circa 30 giorni per l'aggiudicazione dell'appalto specifico alla società che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto al paragrafo 3 del Progetto di Servizi della Pubblica Illuminazione.
2. L'Accordo Quadro prevede la fornitura di energia elettrica degli impianti di Pubblica Illuminazione a carico all'ente pubblico che beneficerà in toto del risparmio energetico degli interventi di efficientamento energetico ma che dovrà corrispondere all'aggiudicatario un canone annuale tarato sull'effettivo risparmio generato dagli interventi realizzati a remunerazione degli investimenti effettuati.
3. La proposta presentata da Consiag Servizi Comuni nasce da una serrata negoziazione tra le parti e i relativi servizi sono stati ottimizzati secondo le richieste del Comune di Lastra a Signa.

Anche se l'accordo quadro aggiudicato da CET prevede una successiva fase di riapertura del confronto competitivo sul singolo progetto specifico con gli operatori economici parti dello stesso, è possibile effettuare alcune ipotesi di costo rispetto alla proposta presentata da Consiag Servizi Comuni Srl.

Una prima valutazione economica svolta di confronto tra l'Accordo Quadro del CET srl e la proposta di Consiag Servizi Comuni Srl riguarda le nuove opere e la manutenzione straordinaria non a canone. Nell'accordo quadro dette opere vengono valorizzate in base al DM 17 giugno 2016 per le spese tecniche e i prezzi di riferimento per i lavori. La proposta di Consiag Servizi Comuni prevede due modalità di calcolo del costo a seconda se l'intervento viene eseguito direttamente o se si avvale di un soggetto terzo tramite l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica. In ogni caso le spese tecniche, come già esposto, sono a carico della società in house.

Nel primo caso i prezzi delle opere da riconosce alla società in house sono quelli da prezzi detratti l'utile di impresa: nel Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2022 viene considerato il 10% di utile da detrarre.

Nella tabella sottostante vengono quindi confrontati gli importi che il Comune di Lastra a Signa si troverebbe a sostenere con gli sconti ottenuti in esito alla procedura di gara di Accordo Quadro prima del confronto competitivo rispetto alla proposta di Consiag Servizi Comuni srl.

<b>Ipotesi esecuzione diretta Consiag Servizi Comuni (-10% Utile)</b>	<b>Importi</b>
Nuove Opere da Prezzario	100.000,00 €
Prezzo Progettazione, Direzione Lavori, CRE da DM16	18.967,21 €
Prezzo opere scontato AQ	75.580,00 €
Prezzo Spese Tecniche Scontato AQ	13.495,17 €
<b>Totale AQ</b>	<b>89.075,17 €</b>
<b>Prezzo Opere e Servizi Tecnici società in house</b>	<b>90.909,09 €</b>

I risultati con le ipotesi esposte identificano un piccolo vantaggio a favore dell'accordo quadro.

Nella tabella sottostante viene confrontata la proposta della società in house nell'ipotesi di esternalizzazione dei lavori con gara ottenendo un ribasso del 30% sull'importo dei lavori definito dai prezzari di riferimento. In questo secondo caso risulta più conveniente la proposta di Consiag Servizi Comuni Srl.

<b>Ipotesi Consiag Servizi Comuni affidamento a terzi con sconto 30%</b>	<b>Importi</b>
Nuove Opere da Prezzario	100.000,00 €
Prezzo Progettazione, Direzione Lavori, CRE da DM16	18.967,21 €
Prezzo opere scontato AQ	75.580,00 €
Prezzo Spese Tecniche Scontato AQ	13.495,17 €
<b>Totale AQ</b>	<b>89.075,17 €</b>
<b>Prezzo Opere e Servizi Tecnici società in house</b>	<b>85.000,00 €</b>

Partendo poi dai dati presenti nella proposta di Consiag Servizi Comuni Srl di consumo elettrico ante e post operam, di tariffa elettrica e di spesa storica di manutenzione del Comune di Lastra a Signa (comprensiva del costo del personale interno all'amministrazione) è possibile confrontare un ipotetico canone di Accordo Quadro con il canone proposto dalla società in house.

Per le simulazioni vengono utilizzati i seguenti dati di input:

Consumo ante operam degli impianti P.I.	1.325.000 kWh
Consumo post operam degli impianti P.I.	455.000 kWh
Risparmio energetico	870.000 kWh
Tariffa elettrica <sup>1</sup>	0,396 €/kWh
Costo manutenzione	45.000,00 €
Parametro $\alpha$ medio <sup>2</sup>	0,81
Sconto medio sulla manutenzione <sup>3</sup>	25,79%
Durata contratto <sup>4</sup>	10 anni

Sulla base delle variabili considerate nella simulazione si ottiene il seguente prospetto di costo annuale.

AQ Ed. 2 considerando gli sconti medi ottenuti nelle riaperture dei confronti competitivi AQ Ed. 1	Importi
Canone da riconoscere all'impresa sul risparmio energetico	279.061,20 €
Canone di manutenzione	33.394,50 €
<b>Canoni da corrispondere all'operatore economico</b>	<b>312.455,70 €</b>
Spesa Elettrica post operam (a carico del Comune di Lastra a Signa)	180.180,00 €
<b>Totale annuale</b>	<b>492.635,70 €</b>

Nella tabella sottostante vengono riepilogati i costi complessivi per l'intera durata contrattuale (15 anni per la proposta di Consiag Servizi Comuni e 10 anni nel caso dell'Accordo Quadro).

Spesa del Comune di Lastra a Signa nei 10 anni nel caso di adesione all'Accordo Quadro CET Ed.2	4.926.357,00 €
Spesa del Comune di Lastra a Signa nei 15 anni nel caso di adesione al contratto con la società in house	4.650.000,00 €

L'analisi svolta evidenzia il vantaggio economico della proposta della società in house rispetto all'Accordo Quadro Ed 2, considerando le variabili in ipotesi.

Chiaramente la simulazione rappresenta una fotografia attuale ed è opportuno, comunque, rappresentare che la crisi energetica in atto e il conseguente incremento dei costi dei vettori energetici, potrebbe determinare in fase di riapertura del confronto competitivo una ulteriore riduzione del Parametro  $\alpha$  rispetto all'ipotesi considerata, con la conseguente riduzione del canone da riconoscere all'operatore.

A parità di risparmio energetico e al crescere della tariffa elettrica aumenta, infatti, il beneficio economico per l'operatore che, a parità di investimento, ha maggiori margini economici per ottimizzare la propria offerta.

Occorre d'altro canto, rappresentare anche l'importanza delle tempistiche con le quali giungere alla definizione della nuova gestione e darvi avvio che hanno rilevanza non trascurabile sul bilancio dell'ente, in un momento storico delicato dal punto di vista geopolitico ed economico.

#### Gare gestite da CET

CET, in qualità di centrale di committenza, ha esperito ovvero fornito supporto in alcune gare di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto interventi di efficientamento energetico, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di pubblica illuminazione. Sebbene la veste contrattuale degli affidamenti sia diversa rispetto alla proposta di affidamento in house a Consiag Servizi Comuni srl, gli affidamenti sottostanti si caratterizzano da alcune analogie utili per un confronto e risultano essere rappresentative del mercato.

#### 1. Comune di Rignano Sull'Arno (FI)

L'offerta del Proponente si presenta come una finanza di progetto per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Rignano sull'Arno attraverso Partenariato Pubblico Privato. Nell'ambito della proposta, viene avanzato un progetto di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'Amministrazione comunale, interamente finanziato e realizzato dal Privato. Il contratto ha una durata contrattuale di 18 anni e prevede il pagamento di un canone annuale stimato per il primo anno in 134.865,00 oltre IVA.

Il Servizio di Gestione Integrata prevede l'elaborazione di un progetto definitivo ed esecutivo relativi ad interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, la realizzazione dei lavori previsti, la conduzione degli impianti, la manutenzione ordinaria, straordinaria (conservativa e non conservativa entro una franchigia complessiva annuale stabilita di € 8.000,00) e programmata con cadenza prestabilita, oltre alla fornitura del vettore energetico.

Rimane a carico del Comune di Rignano sull'Arno la manutenzione straordinaria non conservativa oltre la franchigia e l'eventuale adeguamento ad obblighi normativi sopraggiunti nel corso della vigenza contrattuale, come meglio descritto nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio.

Prevede inoltre l'approvvigionamento dell'energia elettrica e l'adeguamento dal punto di vista normativo e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione.

Le operazioni di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione contemplano la sostituzione di 1.054 corpi illuminanti deteriorati o non efficienti, su un parco lampade totale censito di 1.217 unità e l'installazione di 21 nuovi punti luminosi.

Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento e messa a norma sulle rimanenti parti degli impianti, si prevede la revisione di 46 quadri elettrici e la sostituzione di 3 quadri elettrici su un totale di 49 cabine censite, l'inserimento di sistemi di regolazione a isola, il rifacimento di 1400 m di linea elettrica interrata e la sostituzione per sfilamento di altri 550 m sempre di linea interrata. Verranno inoltre sostituiti 28 sostegni irrimediabilmente danneggiati con nuovi pali stradali. A ciò si aggiunge la sostituzione di 1.205 giunzioni e, ove necessario, delle cassette di derivazione, delle morsettiere e portelle per installazione in asola palo. Eventuali carichi esogeni di tipo elettrico e statico individuati dal Privato verranno messi in sicurezza e rimossi con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, con obbligo di attivare nuove utenze appositamente dedicate.

L'importo dei lavori e delle forniture previsto per l'efficientamento e adeguamento normativo della pubblica illuminazione è di 496.928 oltre IVA, comprensivo dei costi della sicurezza.

Il cronoprogramma prevede, una volta aggiudicata la gara, un arco temporale di circa tre mesi per la redazione del progetto esecutivo, ed al massimo ulteriori nove mesi per il completamento delle lavorazioni. È previsto un ulteriore mese per le attività di collaudo.

La gestione del servizio e la remunerazione dell'investimento del Privato è garantita dal pagamento di un canone annuale da parte dell'Ente, suddivisibile in due quote, una relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica ed incidente per il 70%, l'altra a remunerazione della gestione e dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rimanente 30%. Le due quote verranno aggiornate con cadenza trimestrale con le modalità previste contrattualmente. La quota del canone relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica sarà soggetta anche alla verifica e adeguamento in base allo scostamento delle ore di funzionamento effettive da quelle di progetto.

Per la computazione dei lavori extracanone che dovessero risultare necessari durante l'esecuzione del contratto si applicherà lo sconto del 10% sui prezzi di riferimento (in ordine decrescente di priorità: Prezzario LLPP della Regione Toscana; Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile DEI Prezzario di Impianti Elettrici; Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL).



Nel seguito si riportano alcune valutazioni su attività confrontabili della proposta sopra illustrata con quella di Consiag Servizi Comuni Srl per il Comune di Lastra a Signa.

Verifica	Operatore x	Consiag Servizi Comuni srl
<i>Durata contratto</i>	18 anni	15 anni
<i>Importo complessivo del contratto (somma canoni)</i>	€ 2.427.570	€ 4.650.000
<i>Importo Canone annuo</i>	Aggiudicato € 134.865,000, nel periodo aprile 2021 – marzo 2022 il canone aggiornato è diventato € 180.788,35.	€ 310.000 (Dicembre 2021)
<i>Tempi di intervento a guasto</i>	Punto luce spento 24h, almeno 3 punti luce spenti 12h, strada al buio 2h, intera cabina spenta 2h, pronto intervento 2h	Punto luce spento 48h, almeno 3 punti luce spenti 24h, strada al buio 4h, intera cabina spenta 4h, pronto intervento 2h
<i>Numero di PL gestiti</i>	1.217	2.592
<i>Numero di PL efficientati</i>	1.054	1.911
<i>Valore economico dei lavori proposti</i>	€ 496.928	€ 555.972,41
<i>Tempo per la redazione del progetto definitivo/esecutivo</i>	90 dalla stipula del contratto per la redazione del progetto esecutivo	150 giorni complessivi di cui 107 per la redazione del progetto esecutivo di riqualificazione energetica
<i>Tempo per l'esecuzione dei lavori</i>	9 mesi	Interventi di conformità normativa 910 giorni. Interventi di riqualificazione energetica 260 giorni.
<i>Plafond interventi aggiuntivi</i>	€ 8.000,00 inclusi nel canone	€ 10.000,00 annuali inclusi nel canone
<i>Sconto sui lavori aggiuntivi affidati</i>	10%	Se effettuati direttamente viene detratto l'utile (10%). Nel caso in cui i lavori vengano messi a gara e affidati a società esterne individuate da Consiag Servizi Comuni srl: se lo sconto ottenuto in gara è inferiore del 15% verrà riconosciuto l'importo messo a gara; se lo sconto ottenuto in gara è maggiore del 15% verrà riconosciuto l'importo messo a gara detratta la differenza tra lo sconto ottenuto e il 15%. <sup>5</sup>
<i>Energia Assorbita Ante Operam</i>	544.823 kWh	1.325.000 kWh
<i>Energia Assorbita Post Operam</i>	210.594 kWh	455.000 kWh
<i>Risparmio energetico</i>	334.229 kWh	870.000 kWh
<i>Percentuale risparmio energetico</i>	61,34%	65,66%
<i>Costo PL medio</i>	110,81 (aggiudicazione)	119,60 (Dicembre 2021)
	148,55 (periodo da apr-21 a mar-22)	

Dal confronto emerge che, a fronte di una percentuale di risparmio energetico conseguibile con gli interventi di efficientamento che si può ritenere paragonabile, il costo medio del Punto luce proposto da Consiag Servizi Comuni è inferiore rispetto a quello corrisposto dal Comune di Rignano, che dispone di minori somme nel canone destinate alla manutenzione straordinaria di uno sconto fisso sui lavori aggiuntivi affidati pari al 10 %. La proposta di Consiag Servizi Comuni prevede uno sconto:

- Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti direttamente dal Gestore verrà corrisposto l'importo previsto nell'elenco prezzi (che è già scontato in partenza degli utili di impresa pari al 10%);
- Nel caso in cui i lavori vengano messi a gara e affidati a società esterne individuate da Consiag Servizi Comuni:

- se lo sconto ottenuto in gara è inferiore del 15%, verrà riconosciuto l'importo messo a gara;
- se lo sconto ottenuto in gara è maggiore del 15%, verrà riconosciuto l'importo messo a gara, detratta la differenza tra lo sconto ottenuto e il 15%.
- in ogni caso sono a carico di Consiag Servizi Comuni tutte le spese tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere di progettazione, direzione lavori, emissione certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza.

## 2. Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)

L'offerta del Proponente si presenta come una finanza di progetto per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno attraverso Partenariato Pubblico Privato. Nell'ambito della proposta, viene avanzato un progetto di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'Amministrazione comunale, interamente finanziato e realizzato dal Privato. Il servizio ha una durata contrattuale di 12 anni e prevede il pagamento di un canone annuale stimato per il primo anno in 423.667,36 oltre IVA (l'importo si riferisce all'anno 2020).

Il Servizio di Gestione Integrata prevede l'elaborazione di un progetto definitivo ed esecutivo relativi ad interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, la realizzazione dei lavori previsti, la conduzione degli impianti, la manutenzione ordinaria, straordinaria (conservativa e non conservativa entro una franchigia complessiva annuale stabilita di € 16.000) e programmata con cadenza prestabilita, oltre alla fornitura del vettore energetico.

Rimane a carico del Comune di Figline e Incisa Valdarno la manutenzione straordinaria non conservativa oltre la franchigia e l'eventuale adeguamento ad obblighi normativi sopraggiunti nel corso della vigenza contrattuale come previsto nel contratto stipulato.

Prevede inoltre l'approvvigionamento dell'energia elettrica e l'adeguamento dal punto di vista normativo e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione.

Le operazioni di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione contemplano la sostituzione di 1.792 corpi illuminanti deteriorati o non efficienti, su un parco lampade totale censito di 3.963 unità.

Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento e messa a norma sulle rimanenti parti degli impianti, si prevede la sostituzione di 51 quadri e la revisione di altri 18 (su un totale di 80 quadri censiti), l'inserimento degli interruttori orari astronomici in tutti i quadri e sottoquadri attualmente sprovvisti, il rifacimento di 3.270 m di linea elettrica interrata e la sostituzione di 270 m di linea aerea su pali e di 540 m di linea aerea a parete. Verranno inoltre sostituiti 166 sostegni con nuovi pali stradali, 84 bracci a parete in ferro verniciato con altrettanti bracci a parete in acciaio zincato e 7 tesate. A ciò si aggiunge la sostituzione di 2.340 giunzioni e, ove necessario, delle cassette di derivazione, delle morsettiere e portelle per installazione in asola palo. Eventuali carichi esogeni di tipo elettrico e statico individuati dal Privato verranno messi in

sicurezza e rimossi con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, con obbligo di attivare nuove utenze appositamente dedicate.

Tra gli interventi proposti l'illuminazione del tratto di Mura Castellane su via Antonio Gramsci, l'illuminazione della facciata del Palazzo Pretorio, l'illuminazione della Pieve di San Romolo a Gaville

- n° 3 telecamere nel parcheggio della Stazione FS con software per rilevamento dello stallone libero;
- n° 2 telecamere multidirezionali di sorveglianza in altrettanti plessi scolastici;
- m. 745 di nuova fibra ottica in ampliamento della rete esistente.

L'importo dei lavori e delle forniture previsto per l'efficientamento e adeguamento normativo della pubblica illuminazione è di € 984.005 oltre IVA, comprensivo dei costi della sicurezza.

Il cronoprogramma prevede, una volta aggiudicata la gara, un arco temporale di circa quattro mesi per la redazione del progetto esecutivo, ed al massimo ulteriori dodici mesi per il completamento delle lavorazioni. Sono previsti ulteriori due mesi per le attività di collaudo.

La gestione del servizio e la remunerazione dell'investimento del Privato è garantita dal pagamento di un canone annuale da parte dell'Ente, suddivisibile in due quote, una relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica ed incidente per il 70%, l'altra a remunerazione della gestione e dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rimanente 30%. Le due quote verranno aggiornate con cadenza trimestrale con le modalità descritte all'art. 15 della bozza di convenzione.

Nel seguito si riportano alcune valutazioni su attività confrontabili della proposta sopra illustrata con quella di Consiag Servizi Comuni Srl per il Comune di Lastra a Signa.



Verifica	Operatore x	Consiag Servizi Comuni srl
<i>Durata contratto</i>	12 anni	15 anni
<i>Importo complessivo del contratto (somma canoni)</i>	5.084.008,32	€ 4.650.000
<i>Importo Canone annuo</i>	Aggiudicato € 423.667,36 mentre nel periodo luglio 2021 – giugno 2022 il canone aggiornato è diventato € 603.410,63	€ 310.000 (Dicembre 2021)
<i>Tempi di intervento a guasto</i>	Punto luce spento 24h, almeno 3 punti luce spenti 12h, strada al buio 1h, intera cabina spenta 1h, pronto intervento 1h	Punto luce spento 48h, almeno 3 punti luce spenti 24h, strada al buio 4h, intera cabina spenta 4h, pronto intervento 2h
<i>Numero di PL gestiti</i>	3.963	2.592
<i>Numero di PL efficientati</i>	1.792	1.911
<i>Valore economico dei lavori proposti</i>	€ 984.005	€ 555.972,41
<i>Tempo per la redazione del progetto definitivo/esecutivo</i>	90 dalla stipula del contratto per la redazione del progetto esecutivo	150 giorni complessivi di cui 107 per la redazione del progetto esecutivo di riqualificazione energetica
<i>Tempo per l'esecuzione dei lavori</i>	11 mesi	Interventi di conformità normativa 910 giorni. Interventi di riqualificazione energetica 260 giorni.
<i>Plafond interventi aggiuntivi</i>	€ 16.000,00 annuali inclusi nel canone	€ 10.000,00 annuali inclusi nel canone
<i>Sconto sui lavori aggiuntivi affidati</i>	29%	Se effettuati direttamente viene detratto l'utile (10%). Nel caso in cui i lavori vengano messi a gara e affidati a società esterne individuate da Consiag Servizi Comuni srl: se lo sconto ottenuto in gara è inferiore del 15% verrà riconosciuto l'importo messo a gara; se lo sconto ottenuto in gara è maggiore del 15% verrà riconosciuto l'importo messo a gara detratta la differenza tra lo sconto ottenuto e il 15%. <sup>5</sup>
<i>Energia Assorbita Ante Operam</i>	1.782.420	1.325.000 kWh
<i>Energia Assorbita Post Operam</i>	705.788	455.000 kWh
<i>Risparmio energetico</i>	1.076.632	870.000 kWh
<i>Percentuale risparmio energetico</i>	60,40%	65,66%
<i>Costo PL medio</i>	106,90 (aggiudicazione) 152,26 (periodo da lug-21 a giu-22)	119,60 (Dicembre 2021)

Anche in questo caso, dal confronto emerge che, a fronte di una percentuale di risparmio energetico conseguibile con gli interventi di efficientamento che si può ritenere paragonabile, il costo medio del Punto luce proposto da Consiag Servizi Comuni nettamente è inferiore rispetto a quello corrisposto dal Comune di Figline e Incisa. Le somme a canone a disposizione del comune di Figline e Incisa per le manutenzioni straordinarie sono in valore assoluto più alte, ma assolutamente paragonabili se rapportate al numero di punti luce. La scontistica sui lavori aggiuntivi conseguita dal comune di Figline e Incisa è più alta, ma unicamente se rapportata al particolare momento storico, in base al meccanismo di sconto proposto dalla società in house e descritto in precedenza. Inoltre tale differenza è ulteriormente mitigata dal fatto che i corrispettivi proposti da Consiag Servizi Comuni includono tutte le spese tecniche, il cui costo resta sempre a carico, e a rischio, della società in house.

### 3. Comune di Castiglion Fiorentino (AR)

L'offerta del Proponente si presenta come progetto di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'Amministrazione comunale, interamente finanziato e realizzato dal promotore. Il contratto ha una durata di 15 anni e prevede il pagamento di un canone annuale stimato per il primo anno in € 201.698,74 oltre IVA (l'importo si riferisce all'anno 2021).

La proposta prevede l'attività di pronto intervento e reperibilità 24h su 24h, anche attraverso l'attivazione di un call center per la ricezione delle segnalazioni; la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione; la realizzazione di un sistema informativo comprendente la cartografia aggiornata con la georeferenziazione di tutti i punti luce e aggiornato annualmente, i servizi di supporto e consulenza a favore dell'amministrazione, la redazione di una relazione sull'andamento del Servizio con cadenza annuale, l'assistenza all'amministrazione per la redazione del piano regolatore dell'illuminazione pubblica.

Prevede inoltre l'approvvigionamento dell'energia elettrica e l'adeguamento dal punto di vista normativo e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione.

Le operazioni di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione contemplano la sostituzione, l'integrazione e la rimozione di alcuni corpi luminosi intervento su tutti e 2.418 i corpi luminosi. Tutti gli apparecchi di illuminazione proposti sono dotati di sistemi CLO (Constant Light Output), che permette di ottenere la stessa emissione di flusso luminoso durante tutto l'arco di vita dell'apparecchio, compensando il naturale fenomeno fisico di decadimento del flusso luminoso della sorgente LED.

Sono previsti ulteriori interventi sugli impianti ed in particolare la sostituzione di 12 quadri elettrici e l'adeguamento normativo di altri 12, la sostituzione di 154 sostegni, la sostituzione di 4.805 ml di linee elettriche ed infine l'accorpamento di 10 quadri elettrici e l'installazione di un sistema di telecontrollo da quadro su circa il 70 impianti che gestiscono 2.028 apparecchi luminosi. Per quanto riguarda i carichi esogeni l'Amministrazione Comunale ha dichiarato che sono presenti condizioni di promiscuità di utenze di pubblica illuminazione con utenze di altro tipo.

L'importo dei lavori e delle forniture previsto per l'efficientamento e adeguamento normativo di pubblica illuminazione è di 702.028,98 oltre IVA.

Il cronoprogramma prevede, una volta aggiudicata la gara, un arco temporale di circa tre mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva, ed ulteriori dodici mesi per il completamento delle lavorazioni.

La remunerazione dell'investimento del Privato è garantita dal pagamento di un canone annuale da parte dell'Ente, da adeguarsi annualmente al variare del costo dell'energia elettrica e della consistenza impiantistica, con le modalità descritte nella bozza di convenzione.

Nel seguito si riportano alcune valutazioni su attività confrontabili della proposta sopra illustrata con quella di Consiag Servizi Comuni Srl per il Comune di Lastra a Signa.

Verifica	Operatore x	Consiag Servizi Comuni srl
<i>Durata contratto</i>	15 anni	15 anni
<i>Importo complessivo del contratto (somma canoni)</i>	€ 3.025.481,10	€ 4.650.000
<i>Importo Canone annuo</i>	€ 201.698,74 (aggiudicazione) mentre con l'aggiornamento delle tariffe elettriche nel periodo dicembre 2021 – maggio 2022 € 274.952,53 €	€ 310.000 (Dicembre 2021)
<i>Tempi di intervento a guasto</i>	Punto luce spento 36h, almeno 3 punti luce spenti 12h, strada al buio 1h, intera cabina spenta 1h, pronto intervento 1h	Punto luce spento 48h, almeno 3 punti luce spenti 24h, strada al buio 4h, intera cabina spenta 4h, pronto intervento 2h
<i>Numero di PL gestiti</i>	2.418	2.592
<i>Numero di PL efficientati</i>	2.418 (comprensivo di nuovi impianti)	1.911
<i>Valore economico dei lavori proposti</i>	€ 702.028,98	€ 555.972,41
<i>Tempo per la redazione del progetto definitivo/esecutivo</i>	Progetto definitivo 30 giorni dalla stipula del contratto; Progetto esecutivo entro 60 giorni dalla presa in carico degli impianti	150 giorni complessivi di cui 107 per la redazione del progetto esecutivo di riqualificazione energetica
<i>Tempo per l'esecuzione dei lavori</i>	12 mesi	Interventi di conformità normativa 910 giorni. Interventi di riqualificazione energetica 260 giorni.
<i>Plafond interventi aggiuntivi</i>	Solo affidamenti ai sensi art. 175 del codice (extracanone)	€ 10.000,00 annuali inclusi nel canone
<i>Sconto sui lavori aggiuntivi affidati</i>	Non offerto	Se effettuati direttamente viene detratto l'utile (10%). Nel caso in cui i lavori vengano messi a gara e affidati a società esterne individuate da Consiag Servizi Comuni srl: se lo sconto ottenuto in gara è inferiore del 15% verrà riconosciuto l'importo messo a gara; se lo sconto ottenuto in gara è maggiore del 15% verrà riconosciuto l'importo messo a gara detratta la differenza tra lo sconto ottenuto e il 15%. <sup>5</sup>
<i>Energia Assorbita Ante Operam</i>	1.277.059	1.325.000 kWh
<i>Energia Assorbita Post Operam</i>	310.520,13	455.000 kWh
<i>Risparmio energetico</i>	966.538,87	870.000 kWh
<i>Percentuale risparmio energetico</i>	75,68%	65,66%
<i>Costo PL medio</i>	83,41 (aggiudicazione) 113,71 (tariffa elettrica dicembre 2021 – maggio 2022)	119,60 (Dicembre 2021)

In questo caso dal confronto tra le offerte emerge che i due comuni hanno un numero di punti luce da gestire paragonabili. Il valore dell'investimento di efficientamento del Comune di Castiglione è più alto, essendo necessario l'efficientamento di un numero maggiore di PL, ma a fronte di questo corrisponde un canone quasi doppio rispetto a quello proposto dalla Società in house e che non comprende alcun plafond di interventi aggiuntivi compresi nel canone, né uno sconto sulle attività extracanone.

In conclusione, ad esito dell'attività di verifica svolta sulla proposta presentata dalla società Consiag Servizi Comuni Srl, società in house al Comune di Lastra a Signa, la stessa risulta in linea con il mercato di riferimento.

Richiamata la recente sentenza del CdS, Sez. V, n. 3624 del 10 Maggio 2022, la quale sancisce il potere discrezionale della stazione appaltante, sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli limiti in

cui essa si traduca in valutazioni abnormi o manifestamente illogiche, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, si ritiene che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione dei relativi investimenti, mediante affidamento in house, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità.